



PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
E
IL COMITATO 8 OTTOBRE-PER NON DIMENTICARE
LA FONDAZIONE 8 OTTOBRE 2001-PER NON DIMENTICARE

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), il “Comitato 8 ottobre - Per non dimenticare” (di seguito: Comitato) e la “Fondazione 8 ottobre 2001 – Per non dimenticare” (di seguito: Fondazione),

premesso che:

- l'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Decreto), ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 481/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- l'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità stabilisce il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e dirime le relative controversie ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022 n. 118;
- l'Autorità valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, e disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica;
- il Comitato e la Fondazione, secondo i propri Statuti, intraprendono ogni iniziativa atta a promuovere azioni concrete per la sicurezza del trasporto aereo ed il miglioramento costante della sicurezza del volo, con il fine di impedire, in futuro, il verificarsi di gravi eventi come quello occorso l'8 ottobre 2001;

- il Comitato e la Fondazione fra l'altro promuovono, partecipano e organizzano conferenze, dibattiti, seminari, convegni e qualunque altra manifestazione divulgativa che possa contribuire all'informazione in tema di sicurezza e di assistenza alle vittime di incidente aereo e loro familiari;

visti:

- l'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i;
- la delibera ART n. 21/2023 dell'8 febbraio 2023 di approvazione della *“Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;

concordano quanto segue.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

Il Comitato, la Fondazione e l'Autorità collaborano su tematiche di reciproco interesse, in ambito sia nazionale che internazionale, anche attraverso:

- attività di divulgazione e formazione da effettuarsi anche tramite scambio di docenti;
- collaborazioni tecnico-scientifiche;
- organizzazione di seminari e convegni.

Articolo 3

Attività di collaborazione

Le singole attività di collaborazione verranno disciplinate da protocolli applicativi che, a seconda delle esigenze da soddisfare, preciseranno obiettivi specifici da conseguire, modalità di svolgimento, tempi di realizzazione, costi da sostenere e ripartire secondo le compatibilità di bilancio, proprietà del materiale prodotto, nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa in materia di diritto d'autore e di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

In occasione di eventi, seminari, convegni e altre manifestazioni divulgative riguardanti il tema della sicurezza aerea e dell'assistenza alle vittime di incidenti aerei e i loro familiari, o più in generale, il tema della tutela dei diritti dei passeggeri, il Comitato, la Fondazione e l'Autorità garantiscono la partecipazione, ove richiesta, di esperti di entrambe le parti.

Articolo 4

Risoluzione e sospensione temporanea

Il presente protocollo può essere risolto in qualunque momento da una delle parti dandone comunicazione scritta all'altra parte con almeno dieci giorni di anticipo.

In caso di necessità, le parti hanno la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente protocollo di intesa dandone avviso alla controparte in forma scritta.

Articolo 5

Riservatezza

I dati raccolti e le risultanze delle attività di collaborazione eseguite sulla base del presente Protocollo di intesa sono di proprietà dell'Autorità, del Comitato e della Fondazione. La divulgazione di documenti, materiale e risultati delle attività condotte in applicazione del presente Protocollo di intesa avverrà secondo modalità concordate tra le parti e previa autorizzazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di segretezza e riservatezza.

Articolo 6

Utilizzo del logo

Il Comitato, la Fondazione e l'Autorità concedono l'autorizzazione all'esposizione del rispettivo logo per le iniziative congiunte intraprese nell'ambito del presente Protocollo di intesa.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente Protocollo di intesa ha validità tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile alla prima scadenza, salvo diversa volontà delle parti firmatarie. Può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti medesime.

Il presente Protocollo può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle parti ovvero, in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività del Comitato, della Fondazione e dell'Autorità.

per AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI



Il Presidente
Nicola Zuccheo

per IL COMITATO e la FONDAZIONE

Il Presidente
Adele Pesapane Scarani

